

duttivo diligentissimo; la parte più interessante riguarda i confronti tra questo codice (M. = Michigan) e gli altri, comprese le versioni; in confronto di A. (= Athos), M. ha maggiori affinità con le versioni latine (II e V sec.) e con l'etiopica (IV sec.) e coi frammenti greci POxy. 1172 e BKT 5513 (i migliori tra i frammenti papiracei scoperti del Pastor).

La pubblicazione del testo, riprodotto linea per linea ed integrato secondo l'edizione di Gebhart-Harnack, non senza però tener conto degli altri apporti papiracei, è seguito da note riguardanti la tradizione manoscritta e fenomeni di lingua.

In fine è aggiunto un frammento di Comandamenti (PMich. 44) II, 6-III, 1. È una copia ad uso privato su rotolo, ma di grandissima importanza per l'età a cui risale, II sec. Anche questo frammento, come quello di Similitudini, mostra di fronte al codice greco A., lontano di circa 12 secoli, di conservare la lingua originale della composizione, lingua semplice ed ingenua, la quale attraverso i secoli subì rimaneggiamenti di copisti che l'adattarono alla forma letteraria del tempo, come si può riscontrare nel testo di A.

D. G.

W. ERDMANN, *Die Ehe im alten Griechenland* (= Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte XX) München 1934.

Non è necessario far rilevare l'importanza dell'argomento trattato dall'Erdmann e l'interesse che esso presenta, non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche per ciò che riguarda la vita sociale, il costume, e le manifestazioni esteriori letterarie ed artistiche. Un'opera che si occupi espressamente ed ampiamente dell'argomento riesce perciò particolarmente gradita, tanto più che, se esistono di esso trattazioni in opere di carattere più generale riguardanti il diritto attico, e numerosi contributi parziali, manca però un lavoro che sistematicamente riprenda tutte le questioni relative al matrimonio greco, tenendo conto di quanto è stato scritto finora in proposito.

L'opera è divisa in due parti: la prima, più breve è un'introduzione rispetto all'argomento principale, e riguarda la posizione della donna nella Grecia antica, sia in genere nella vita (cap. 1°), sia nel senso giuridico, per ciò che riguarda le sue capacità e i diritti che le venivano riconosciuti (cap. 2°).

L'A. parte dal periodo omerico per arrivare fino all'epoca classica, mettendo in rilievo la trasformazione subita dalla posizione della donna in quest'ultimo periodo, trasformazione che non rappresenta certo un progresso e che l'A. mette opportunamente in relazione colla diversità del sistema di educazione usato, soprattutto in Atene, nei riguardi dei fanciulli e delle fanciulle: di conseguenza la donna divenne estranea alla vita dell'uomo, incapace di comprenderlo, e quindi collocata ad un livello più basso nella considerazione comune.

Dal lato giuridico l'inferiorità della donna ebbe per conseguenza la necessità della tutela, di cui l'A. traccia brevemente la storia. Chiude questa prima parte un esame del diritto ereditario della donna, con particolare riguardo all'epiclerato, istituzione caratteristica del diritto attico, che ebbe tanto grande influenza sul diritto matrimoniale mentre fu una espressione significativa della concezione greca della famiglia e della sua perpetuità.

Poste queste premesse l'A. entra nel vivo dell'argomento, e dopo un capitolo iniziale sulle forme di unioni matrimoniali nella Grecia, in relazione coi concetti di monogamia, poligamia e poliandria, in un 2° capitolo tratta del significato del matrimonio per la vita greca, sia per la vita pubblica, in rapporto colla religione e collo Stato, sia per i singoli. Questa parte è di un interesse che va oltre il punto di vista giuridico perchè riguarda non solo le istituzioni in sè, quali le vediamo nelle loro linee già determinate nel periodo classico, ma anche e soprattutto la spiritualità del popolo, la sua mentalità la quale diede origine alle varie manifestazioni della vita e fu la radice e il motivo d'essere dell'istituzione giuridica stessa. Anche la mitologia e la letteratura hanno la loro parte come fonti in questo capitolo; l'A. non trascura neppure le concezioni filosofiche, particolarmente di Platone e di Aristotile; e un'importanza notevole per questa parte ha pure la lingua: *δῶμος*, *οἶκος*, *γένος* sono denominazioni della famiglia e nello stesso tempo ne esprimono particolari concezioni.

Viene quindi un capitolo sui presupposti del matrimonio, cioè l'età delle nozze, e gli impedimenti matrimoniali per ragioni di parentela, a cui segue un'appendice riguardante le nozze tra le persone di minor diritto e tra gli schiavi.

Di grande importanza è il 4° capitolo, che riguarda le forme con cui veniva concluso il matrimonio fra i Greci. Partendo dalle primitive usanze e dal matrimonio per compra-vendita di cui abbiamo tracce nell'età eroica si passa al matrimonio per consenso e al regime dotale (di cui già accenniamo in Omero), il quale infine si stabilisce nettamente nel diritto classico avendo come forma caratteristica l'*ἐγγύησις*, di cui tratta tutta la 2ª parte di questo capitolo.

La questione che riguarda il significato esatto e l'interpretazione dell'*ἐγγύησις* ha una lunga bibliografia; c'è chi l'ha ritenuta una promessa solenne di matrimonio (Wyse; Partsch), chi invece ha visto in essa l'effettiva conclusione del matrimonio, per nulla distinta dall'*ἐκδοσις* (Hruza; Beauchet), chi infine ha tenuto una via di mezzo (Lipsius): interessa perciò di conoscere l'opinione dell'A. in proposito. L'Erdmann si dichiara senz'altro per lo Hruza, portando a sostegno di tale opinione soprattutto i passi degli autori antichi. Non è da credere che il problema sia d'interesse limitato o riguardi solo la Grecia classica: fra l'altro la soluzione della questione in un senso o nell'altro può influire sull'interpretazione del matrimonio fra Greci in Egitto e sul significato che si deve attribuire ai documenti che di esso ci sono pervenuti, come si può osservare esa-

minando i più recenti studi sui documenti matrimoniali greco-egizi (Partsch; Huwardas, ecc).

A prescindere però da tali sviluppi e conseguenze che il problema può avere al di fuori della Grecia classica, si può notare che anche l'opinione di coloro che distinguono fra ἐγγύησις ed ἔκδοσις non manca attualmente di sostenitori: ricordo fra gli altri il Paoli (che l'A. non cita).

L'A. tratta in seguito del compimento del matrimonio colla *deductio in domum mariti*, il che gli dà occasione di occuparsi delle usanze nuziali; segue un capitolo sugli effetti del matrimonio, sia per la persona dei coniugi, e cioè la loro posizione reciproca e i loro diritti e doveri, sia per quanto riguarda la situazione patrimoniale, e particolarmente la dote, sia infine, per ciò che concerne i figli. L'ultimo capitolo riguarda lo scioglimento del matrimonio e si occupa soprattutto del divorzio e delle sue varie forme, e del secondo matrimonio.

Anche se non troviamo nell'opera dell'Erdmann particolari originalità di vedute, dobbiamo però riconoscere l'utilità di tale lavoro, condotto con molta diligenza, con conoscenza esatta delle fonti, minutamente esaminate e della copiosa bibliografia accuratamente vagliata; l'ordine e la chiarezza con cui l'esposizione è condotta, ne accrescono il pregio,

ORSOLINA MONTEVECCHI

G. PETROPOULUS, Τινὰ περὶ γάμου ἐν Αἰγύπτῳ κατὰ τοὺς Ἑλληνο-αἰγυπτιακοὺς παπύρους, in Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 6, 1931, p. 115 e segg.

W. F. EDGERTON, *Notes on egyptian marriage chiefly in the ptolemaic period* (= *Studies in ancient oriental civilization*, vol. I, part I), Chicago 1931.

Si tratta di due contributi molto interessanti agli studi che riguardano il matrimonio nell'Egitto faraonico e greco-romano.

Il Petropoulos si occupa del matrimonio fra Greci in Egitto nel periodo tolemaico e fra greco-egizi nel periodo romano, e partendo da un esame delle opinioni in proposito dell'Arangio-Ruiz (*Persone e famiglia nel diritto dei papiri*, pp. 61 e segg.) cerca di dare una spiegazione nuova alla duplice documentazione matrimoniale dell'Egitto tolemaico (δμολογία γάμου e συγγραφή συνοικισίου) supponendo che essa fosse richiesta solo nel caso di matrimoni misti. Da ciò passa alla questione dibattuta del γάμος ἄγραφος, ed ἔγγραφος, il primo dei quali è per l'A. il matrimonio (non scritto) fra Greci o fra Romani in Egitto, mentre in γάμος ἔγγραφος sarebbe il matrimonio fra Greci ed Egiziani, e particolarmente fra un Greco e un'Egiziana, nell'interesse di quest'ultima, giacchè l'A. parte dal presupposto della necessità del contratto nel diritto matrimoniale egiziano, mentre per i Greci il contratto serviva solo *ad probationem*.

L'interpretazione del Petropoulos è interessante, e forse coglie il